



## Delibera n. 260/2025

**Oggetto:** procedura aperta per l'affidamento in concessione di n. 3 tratti di arenili demaniali da adibire a spiaggia attrezzata, ubicati sulla costa di Posillipo - indizione procedura di gara - determinazioni.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

#### VISTI:

- il Decreto n. 42 del 06.03.2025 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la legge n. 84/94, così come modificata dal D.Lgs. n. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "...provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di Sistema Portuale, ...cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, ...cura l'attuazione delle direttive del Presidente...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e s.m.i, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento di esecuzione;
- il D.Lgs. n. 36/2023, che ha introdotto il nuovo Codice degli appalti pubblici, la cui disciplina trova applicazione esclusivamente per la parte relativa al rispetto dei principi generali e dei controlli ex artt. 94 e 95, nonché per le norme espressamente richiamate;
- il Regolamento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime nell'ambito dell'AdSP, approvato con delibera n. 358 del 19.11.2018;
- la L. n. 494/93, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- la L. n. 296/2006, "Legge finanziaria per l'anno 2007";
- l'ordinanza balneare A.P. n. 16/2004;
- l'ordinanza dell'Autorità Portuale di Napoli n. 6 del 30.07.1999;
- l'ordine di servizio n. 11/2023 di costituzione di un gruppo di lavoro al fine di procedere ad una ricognizione dei beni demaniali marittimi ubicati la costa di Napoli per l'espletamento delle evidenze pubbliche e le relazioni ed elaborati da detto gruppo prodotti;

**VISTA** la propria delibera AdSP MTC n. 132/2024 recante disposizioni per la applicazione della legge n. 118/2022 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", per le concessioni ivi previste vigenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Avvio delle procedure di evidenza pubblica, con la quale, tra l'altro, è stato disposto:

- 1) attesa la necessità di dare corso ai procedimenti funzionali ad assolvere all'esigenza sopra rappresentata e come indicato anche dalla AGCM, l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica volte all'assegnazione delle concessioni demaniali marittime di cui alla legge n. 118/2022, onde poterle concludere nel corrente anno, nel perseguimento degli obiettivi illustrati nel presente atto;
- 2) attivare tali procedure in conformità con i principi del codice della navigazione e quelli trasversali di trasparenza, imparzialità e non discriminazione; in particolare, le procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime e/o gli avvisi di pubblicazione inerenti a procedure ad istanza di parte coerenti con lo spirito e le finalità del presente atto dovranno indicare a titolo di esempio non esaustivo:
  - a. le aree demaniali marittime che saranno oggetto di concessione, precisandone, quindi, le specifiche catastali di riferimento e le peculiarità dell'area medesima;
  - b. la durata massima del rapporto concessorio a decorrere dalla sottoscrizione del relativo atto di concessione; il canone concessorio dovuto sulla base della normativa vigente, salvi ovviamente gli aggiornamenti *ex lege* degli stessi;
  - c. la procedura di aggiudicazione seguirà i principi del codice della navigazione, della l. n. 118/2022 e quelli di trasparenza, imparzialità e non discriminazione;
- 3) al fine di dare attuazione alle previsioni di cui alla Legge 5 agosto 2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" e s.m.i. e, al contempo, tenuto conto dell'esigenza di garantire certezza agli usi del demanio marittimo, sia al fine di consentire il rispetto dei tempi tecnici necessari per una transizione tra vecchi



e nuovi rapporti, sia per garantire la prosecuzione delle attività riferite alla stagione 2024 e, d'altra parte, di assicurare che il demanio non rimanga incustodito o inutilizzato— e in invarianza delle previsioni di bilancio—, venga rilasciato specifico atto provvisorio per i rapporti concessori di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 400 del 5 ottobre 1993 e della legge n. 118/2022, nelle more della conclusione delle procedure prevista, anche per garantire la certezza della pag. 1 alla pag. 4 delle entrate erariali connesse al corrente esercizio finanziario, e per le esigenze del sistema SID anno 2024;

4) in relazione ai lavori e al piano di intervento ivi descritti e alle tematiche connesse ad una revisione dell'assetto discendente, per le sole aree e specchi acquei indicate nei punti a) e b) delle premesse, di non poter avviare le procedure di cui alla legge n. 118/2022 valutando—in relazione all'avanzamento dei lavori e dello stato delle aree e specchi acquei disponibili— gli atti provvisori funzionali alle esigenze descritte e vincolando, in ogni caso, le attività in funzione dei lavori e degli interventi di riqualificazione indicati in premessa;

**VISTO** il D.L. 16 settembre 2024, n. 131 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*", convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 che prevede, tra l'altro, la proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, fino al 30 settembre 2027;

**VISTA** la propria delibera AdSP MTC n. 17/2025 con la quale, tra l'altro, è stato disposto:

**1.** l'avvio della procedura per la indizione - conformemente al decreto legge 16 settembre 2024, n. 131 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*" (convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166), secondo principi trasversali di trasparenza, imparzialità e non discriminazione, delle evidenze pubbliche per le concessioni demaniali, nel rispetto dei termini di legge ivi indicati, significando che gli atti devono essere necessariamente rimodulati in conformità ai criteri di cui all'art. 4, l. n. 118/2022 come modificata con decreto legge n. 131/2024 - per le fattispecie ivi previste -, anche tenendo conto di quanto sarà disposto circa i parametri di indennizzo per i concessionari uscenti in base agli investimenti effettuati, secondo il previsto decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e finanza, da adottare entro il 31 marzo 2025 ed eseguendo le opportune verifiche tecniche in merito all'assetto delle concessioni vigenti;

**2.** per le fattispecie non contemplate dall'art. 4, l. n. 118/2022, come novellata, l'avvio allo stesso modo di un'ordinata e coordinata programmazione delle procedure di affidamento, ed il loro svolgimento nel rispetto del codice della navigazione, del D.P.R. n. 509/97, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'art. 4, l. n. 118/2022 novellata, e del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36—in analogia e per quanto compatibile— rimodulando necessariamente gli atti delle procedure, rispetto a quanto precedentemente previsto dalla norma in impianto inserita nella l. n. 118/2022;

**3.** in via consequenziale, ed in attuazione delle norme di cui al medesimo dl n. 131/2024 convertito, che per le tipologie di usi concessori previsti dall'art. 3 della l. n. 118/2022, ivi compresa la portualità turistica, le attività di cui ai punti 1 e 2 —per cui è previsto il termine di legge massimo del 30.09.2027—, vengano eseguite garantendo parità di trattamento nella programmazione delle procedure di affidamento e coerente revisione rispetto alla normativa previgente, in via generale entro la data del 31.12.2026, salvo ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, che necessitino la conclusione comunque entro la data massima del 30.09.2027;

**4.** per le ipotesi concessorie di cui al comma 1-*bis* dell'art. 4, l. n. 118/2022, come novellata, nel rispetto dei principi generali di imparzialità e parità di trattamento *ex lege* 241/90, di avviare una complessiva analisi tecnica da condurre con riferimento a tutti i rapporti concessori del medesimo comparto, attraverso un Piano generale di riassetto per il settore Associazioni/Circoli/Lega Navale (di tutti i porti/costa di Napoli, Salerno e C. mare di Stabia) da redigere entro il 31.03.2026, onde verificare eventuali superfetazioni/necessità suppletive in termini di aree e specchi acquei, ed ipotesi di sviluppo attraverso investimenti ed attività programmate, anche eventualmente al fine di recuperare porzioni da destinare ad altri usi, anche strettamente commerciali;

**VISTO** che con sentenza del Tar Campania - Napoli n. 4623/2025, pronunciata a conclusione del giudizio proposto dalla Even More S.r.l. nei confronti dell'AdSP MTC, il Consesso amministrativo regionale ha così statuito:

"- accoglie, nei sensi chiariti, i motivi aggiunti notificati il 4 luglio 2024 e, per l'effetto, annulla, per quanto di interesse della ricorrente, la delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale n. 132 del 9 maggio 2024 (per la parte non annullata dalla delibera n. 17/2025);

- accoglie, nei sensi chiariti, i motivi aggiunti notificati il 28 ottobre 2024, così come integrati con gli ulteriori motivi notificati il 20 dicembre 2024 e, per l'effetto, annulla la "concessione provvisoria" n. 112 del registro concessioni anno 2024 rilasciata in favore della società Bagno Elena s.r.l., nonché, per la parte in cui rinvia l'indizione delle procedure evidenziali, per quanto di interesse della ricorrente, la nota-riscontro dell'AdSP MTC prot. 28746 del 24 ottobre 2024;

- accoglie, nei sensi chiariti, i motivi aggiunti notificati il 19 marzo 2025 e, per l'effetto, annulla, per quanto di interesse della ricorrente, la delibera dell'AdSP MTC n. 17/2025".



**VISTO** l'appello proposto dalla Bagno Elena S.r.l., con contestuale spiegamento di istanza cautelare;

**VISTA** l'ordinanza collegiale n. 2614/2025, con la quale il Consiglio di Stato ha così statuito:

*"... si può dare risalto alla esigenza di non modificare l'attuale assetto riguardante l'utilizzazione del bene demaniale oggetto del contenzioso, al contempo però valorizzando l'obbligo dell'Autorità di assumere celermente ogni determinazione conseguente alla cessazione del rapporto concessorio per cui è causa, con particolare riferimento alla necessità dello svolgimento di procedure selettive per l'affidamento delle concessioni relativi al bene demaniale detenuto dalla società appellante, qualora l'Ente concedente non ritenga di provvedere alla gestione diretta del bene o alla sua fruizione pubblica;*

*Ritenuto, quindi, che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, non sussistono le condizioni per accordare tutela all'interesse privato della società ricorrente alla continuità della propria azienda, dovendosi invece tutelare l'interesse pubblico alla fruizione collettiva e indistinta del bene pubblico ove non riservato attraverso il rilascio di legittimo titolo all'esito di gara pubblica, nonché l'interesse privato degli altri operatori economici che aspirano a parità di condizioni a conseguire il medesimo bene giuridico, scaturendo dunque dalla sentenza impugnata, non sospesa, l'immediato rilascio, senza ulteriore indugio, dell'area demaniale detenuta dall'appellante, affinché la stessa sia restituita al suo naturale uso in favore della intera collettività, ovvero immediatamente sottoposta a gara;*

*Resta quindi fermo, in conclusione, il potere dell'Autorità di procedere immediatamente alla gara, attraverso apposito bando, in modo tale che siano finalmente attualizzate e rese operative le linee guida sulle quali la medesima Autorità si è adoperata, valutando in quella specifica sede la possibilità della proroga tecnica in pendenza di gara, sussistendone i presupposti conformemente a legge, e quindi in definitiva ostando in virtù dell'odierno giudicato cautelare ogni ulteriore rilascio di titoli provvisori in via di fatto, avulsi dalla pubblicazione di un bando di gara con tempi certi e prevedibili".*

**VISTA** la delibera n. 167/2025 con la quale è stato approvato un protocollo d'intesa ex art. 15, L. n. 241/90 tra il Comune di Napoli e l'AdSP MTC finalizzato alla gestione degli arenili pubblici cittadini non in concessione a terzi e liberi da impedimenti e/o interdizioni e delle aree connesse per assicurare alla collettività l'uso pubblico del mare anche in assenza di uno strumento pianificatorio della costa napoletana;

**VISTA** la nota n. 18873 del 04.07.2025 con la quale l'AdSP, facendo seguito ad incontri tecnici sull'argomento, ha chiesto al Comune di Napoli di conoscere ai fini dell'indizione delle procedure eventuali criticità inerenti agli aspetti di compatibilità urbanistica, salvo valutare la destinazione dei medesimi tratti di spiaggia alla fruizione pubblica in estensione al suindicato protocollo sottoscritto tra gli Enti per la gestione degli arenili pubblici;

**RILEVATO** che il Comune di Napoli, con nota acquisita agli atti d'ufficio prot. n. 2061 del 15.07.2025, ha riscontrato la succitata richiesta soltanto in merito al primo profilo senza dare riscontro alla eventuale destinazione pubblica;

**RITENUTO**, pertanto, che occorre procedere – in coerenza con i principi eurounitari – all'avvio delle procedure selettive ad evidenza pubblica, a partire proprio dal settore degli stabilimenti balneari, per proseguire progressivamente ad indire le ulteriori procedure concorrenziali di tutto il settore del demanio turistico ricreativo;

**PRESO ATTO** che nelle more dell'approvazione del piano urbanistico attuativo della linea di costa è vigente, quale disciplina urbanistica transitoria, l'art. 44 della NTA; esso subordina gli interventi edilizi, non inquadrabili come manutentivi, e i cambi di destinazione d'uso alle determinazioni di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) della Linea di costa come richiesto dal sovraordinato Piano territoriale paesistico di Posillipo;

**PRESO ATTO**, altresì, che il Comune di Napoli, con la citata nota, ha rappresentato la sussistenza del seguente quadro vincolistico:

- a) Compatibilità Urbanistica: la compatibilità urbanistica degli interventi proposti potrà essere valutata solo quando la natura e l'ubicazione delle opere saranno precisate dai concessionari. Le aree rientrano principalmente nella sottozona Ee (per quanto riguarda gli arenili), ma alcuni manufatti potrebbero ricadere anche in zona A (insediamenti di interesse storico);
- b) Disciplina Urbanistica Transitoria: nelle more dell'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) della Linea di costa, è in vigore una disciplina urbanistica transitoria. Sono ammissibili interventi limitati al restauro e risanamento conservativo, nonché attività in esercizio senza soluzione di continuità dall'approvazione dell'attuale disciplina urbanistica, che utilizzino manufatti legittimi. Sono altresì compatibili attività di pulizia, sorveglianza e quanto sia connesso con le attività medesime, purché non prevedano la realizzazione di nuovi volumi edilizi o si svolgano in manufatti già esistenti, legittimi o legittimati secondo legge;
- c) Vincoli Paesaggistici: le aree esaminate ricadono interamente in zona vincolata ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", per effetto dei seguenti provvedimenti:
  - DM 24.01.1953, denominato "zona della collina di Posillipo".
  - DM 26.04.1966, denominato "Località scogliere di Mergellina, tra il Molosiglio e l'Isola di Nisida".
  - Piano territoriale paesistico di Posillipo (DM 14.12.1995), aree di Protezione Integrale. In quest'ultima area, sono consentiti interventi fino al restauro e risanamento conservativo e non sono ammissibili incrementi volumetrici, ma esclusivamente la manutenzione di quelli legittimamente realizzati. Sul litorale marino sono



consentiti esclusivamente interventi volti alla riqualificazione delle spiagge e delle coste mediante una costante opera di manutenzione ordinaria. Lungo la fascia dei 300 metri dalla linea di costa, per le attrezzature di spiaggia e stabilimenti balneari autorizzati e già esistenti, dovrà essere verificata la compatibilità delle opere esistenti con i valori paesaggistici, ambientali e archeologici dell'area; sono consentiti solo adeguamenti igienici e tecnologici senza incrementi delle volumetrie esistenti.

- Vincoli Archeologici: con nota della Soprintendenza Archeologica NA-CE prot. 11787 del 18.04.1986, è stata notificata la presenza del vincolo archeologico dei "tratti di costa e di mare compresi tra gli stabilimenti Italsider e i Moli di Mergellina", pertanto le opere in area demaniale sono subordinate ad istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004.
- Rischio Idrogeologico: le aree ricadono per la quasi totalità nel Piano per la Difesa delle coste 2009 e sono classificate come Aree a rischio elevato (R3) per fenomeni da inondazione e/o erosione.

**CONSIDERATO** quanto rappresentato dal Comune con la nota sopra richiamata riguardo agli aspetti di legittimità edilizia della consistenza dei beni insistenti nell'ambito costiero di che trattasi;

**CONSIDERATO** che in relazione al PTP di Posillipo si evidenzia che, ai sensi dell'art. 11 delle Nta, in tale area sono consentiti interventi fino al restauro e risanamento conservativo e non sono ammissibili incrementi volumetrici, ma esclusivamente la manutenzione di quelli legittimamente realizzati. Inoltre, l'art. 8 "Tutela dei litorali marini" prevede che "sul litorale marino sono consentiti esclusivamente interventi volti alla riqualificazione delle spiagge e delle coste mediante una costante opera di manutenzione ordinaria nel rispetto di eventuali presenze archeologiche" e "le periodiche operazioni di ripristino e manutenzione delle scogliere esistenti dovranno prevedere le integrazioni e/o la sostituzione dei massi artificiali con elementi lapidei di origine vulcanica"; inoltre, il citato art. 8, prevede che lungo la fascia dei 300 metri dalla linea di costa "per le attrezzature di spiaggia e stabilimenti balneari autorizzati e già esistenti dovrà essere verificata la compatibilità delle opere esistenti con i valori paesistici, ambientali e archeologici dell'area; sono consentiti solo adeguamenti igienici e tecnologici senza incrementi delle volumetrie esistenti";

**CONSIDERATO** che gli interventi previsti in dette aree dovranno ottenere l'autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, di competenza del Comune di Napoli, che verificherà la conformità e compatibilità paesaggistica degli interventi con i citati vincoli e acquisirà il parere obbligatorio della competente Soprintendenza;

**RILEVATO** che ad oggi non è stata posta in essere una pianificazione da parte dell'Ente comunale competente, di cui si necessita, al fine di un affidamento delle aree in concessione per un lungo periodo in ossequio a quanto statuito dalla L. n. 118/2022;

**CONSIDERATO** che l'ADSP del Mar Tirreno Centrale ha il compito di garantire con continuità la proficua utilizzazione delle aree e dei beni demaniali marittimi rientrati nella propria circoscrizione in un'ottica di gestione ottimale e integrata dei servizi volti all'utenza e alla portualità, anche in conformità a quanto statuito dalla summenzionata ordinanza del Consiglio di Stato che testualmente ha stabilito la possibilità per l'AdSP di valutare: "la possibilità della proroga tecnica in pendenza di gara";

**PRESO ATTO** che, fino ad oggi, non è stato possibile procedere all'indizione delle procedure ad evidenza pubblica anche in ragione della mancata adozione, da parte del legislatore nazionale, del Decreto interministeriale teso ad individuare i criteri per la definizione degli indennizzi ai sensi del comma 9, dell'art. 4, della L. 05.08.2022, n. 118;

**RILEVATO** che la Commissione europea, con lettera del 17.07.2025, ha inteso respingere le previsioni normative contenute nella bozza del cd. "Decreto indennizzi", in ragione di un presunto contrasto delle stesse con i principi di derivazione europea;

**RILEVATO**, altresì, che solo in data 24.07.2025 il Consiglio di Stato ha espresso parere sul predetto "Decreto indennizzi";

**CONSIDERATO** che la giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha avuto modo di chiarire che bisogna procedere ad indire le procedure ad evidenza pubblica anche senza che sia stato emanato il Decreto citato;

**CONSIDERATO**, altresì, che alla luce di quanto innanzi una rimodulazione dei beni da concedere consenta di superare gli elementi bloccanti nelle more della pianificazione delle coste e della adozione del Decreto interministeriale di cui al comma 9, dell'art. 4, L. n. 118/2022;

**RILEVATO** che:

- a) sono stati predisposti lo schema di avviso di procedura ad evidenza pubblica, il disciplinare e i modelli di partecipazione e di offerta economica a corredo della procedura;
- b) che l'avviso di procedura ad evidenza pubblica, completo degli allegati tecnici e dei modelli di partecipazione e di offerta, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'AdSP MTC – Sezione Avvisi Pubblici, oltre che sulla GUE, sulla GURI, all'Albo Pretorio del Comune di Napoli e all'albo della Capitaneria di Porto di Napoli;

**VISTA** la nota ADSP MTC prot. n.21366 del 25.07.2025;



**PRESO ATTO** dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di determina e sui correlati atti e documenti dal Dirigente *ad interim* dell'Ufficio Amministrazione Beni Demaniali Marittimi e Lavoro Portuale e a mezzo di sottoscrizione della stessa;

**Il Dirigente *ad interim*  
Ufficio ABDMLP  
dr. Ugo Vestri**

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994 n. 84

**Il Segretario Generale  
arch. Giuseppe Grimaldi**

### **DELIBERA**

per i motivi espressi in premessa che, di seguito, si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare l'avvio di una procedura aperta per l'affidamento in concessione di n. 3 tratti di arenile demaniale, per anni due, in ragione della carenza di una pianificazione definitiva della linea di costa, da adibire a spiaggia attrezzata, ubicati sulla costa di Posillipo, come da planimetrie allegate;
2. di approvare l'Avviso, il Disciplinare di Gara e relativi allegati, come di seguito elencati:
  - N.2 planimetrie riportanti i lotti 1, 2 e 3;
  - Modello A – Domanda di partecipazione;
  - Modello B – Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale comprensiva della documentazione a supporto;
  - Modello C - Offerta Economica;
  - Allegato 1 - Schema di polizza assicurativa per le pertinenze d.m.;
  - Allegato 2 - Schema di polizza fideiussoria;
  - Allegato 3 – schema atto concessorio;
3. di stabilire che per gli stabilimenti balneari, nel tratto di costa di Posillipo, è disposta proroga tecnica delle concessioni fino all'avvenuta aggiudicazione dei tre tratti di arenile oggetto della presente procedura;
4. di disporre la pubblicazione dell'avviso della procedura sulla GUE, sulla GURI e di tutti i documenti di cui al punto 2) del deliberato sul sito istituzionale dell'AdSP MTC – Sezione Avvisi Pubblici, oltre che, all'Albo Pretorio del Comune di Napoli e all'albo della Capitaneria di Porto di Napoli;
5. di nominare Responsabile del Procedimento il Dirigente *ad interim* dell'Ufficio Amministrazione Beni Demaniali Marittimi e Lavoro Portuale, dr. Ugo Vestri;
6. di dare mandato al RUP di predisporre tutti gli atti consequenziali per l'espletamento della procedura di cui al presente atto;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i.
8. di notificare la presente deliberazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
  - all'Ufficio Amministrazione Beni Demaniali Marittimi e Lavoro Portuale;
  - al RUP incaricato;
  - al R.P.C.T. e Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale: Provvedimenti/Provvedimenti Organo Indirizzo Politico/Delibere organo monocratico di vertice/Anno 2025 e nella sezione Avvisi Pubblici all'indirizzo <https://adsptirrenocentrale.it/avvisi-pubblici/>

Napoli, 29.07.2025

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
avv. Andrea Annunziata**